



CITTA' DI TORINO

VARIANTE N. 100 AL P.R.G.

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI

ARTICOLO 15, COMMA 13 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - SINTESI DELLE OSSERVAZIONI REGIONALI - CONTRODEDUZIONI

In data 2.4.2007, la Regione Piemonte, Assessorato all'Urbanistica, in coerenza con l'attività di concertazione svolta al Tavolo tecnico per le problematiche idrogeologiche, nel comunicare alla Città che l'esame istruttorio della variante n. 100 era in corso (Progetto Definitivo adottato dal Consiglio Comunale in data 12.4.2006 – DCC n. 147 mecc 2006 02894/009) ha trasmesso a titolo collaborativo copia dei pareri espressi dalle Direzioni Regionali competenti e dall'ARPA Settore geologico.

Gli uffici dell'Assessorato all'Urbanistica della Città, e gli specialisti incaricati degli studi a supporto della variante, hanno esaminato le risultanze delle istruttorie redatte dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e dall'ARPA, a seguito del quale, al fine di garantire una rapida conclusione dell'iter di approvazione della variante di primaria importanza per la Città, con nota dell'Assessorato all'Urbanistica del 8.5.2007 è stato richiesto urgentemente alla Regione Piemonte un confronto, da svolgersi in una seduta del citato Tavolo tecnico, al fine di chiarire gli aspetti evidenziati nelle suddette relazioni, di concordare le necessarie precisazioni e le eventuali integrazioni.

A seguito di tale richiesta la Regione Piemonte ha indetto in data 30.5.2007 uno specifico incontro interdisciplinare di carattere orientativo finalizzato alla definizione dei successivi passi procedurali occorrenti alla conclusione dell'iter di approvazione, in esito al confronto ed agli approfondimenti necessari sugli aspetti evidenziati nelle citate istruttorie.

In tale incontro, coordinato dalla Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica ed alla presenza dei rappresentanti dell'ARPA, delle Direzioni regionali interessate, dei rappresentanti dell'Assessorato all'Urbanistica della Città e degli esperti in materia, sono stati puntualmente esaminati i pareri richiamati. In particolare si è riscontrata la necessità di effettuare una attività di ricognizione, coordinamento, aggiornamento (es. rispetto agli adeguamenti obbligatori al PAI), della documentazione che compone la variante.



CITTA' DI TORINO

In data 9.7.2007, è pertanto stato effettuato un incontro con i rappresentanti dell'ARPA, e delle Direzioni Regionali Opere Pubbliche e Difesa del Suolo promosso dai rappresentanti dell'Assessorato all'Urbanistica della Città alla presenza degli esperti in materia, nel quale è stato possibile esaminare congiuntamente la documentazione esplicativa predisposta in adempimento ai pareri avanzati dagli uffici regionali, e perfezionarne i contenuti al fine di renderla rispondente alle specifiche richieste.

In relazione a quanto sopra si è quindi provveduto a predisporre gli elaborati concordati (cartografici e di testo), eliminando gli elementi di incoerenza, gli errori materiali, ed apportando ove necessario gli aggiornamenti e le precisazioni richieste.

A seguito delle riunioni svoltesi l'Amministrazione comunale ha anticipato la stesura, in linea tecnica, dei nuovi elaborati contenenti le precisazioni ed i chiarimenti richiesti e li ha inviati alle Direzioni Regionali competenti in data 31.07.2007.

Tali elaborati, la cui formulazione ottempera alle prescrizioni finali formulate dal Tavolo Tecnico conclusivo di adeguamento al P.A.I., sono stati esaminati dalle Direzioni Regionali competenti e dalla A.R.P.A. Piemonte, che si sono positivamente espresse sulla documentazione pervenuta, con apposito parere integrativo, nella riunione di riscontro del Gruppo Interdisciplinare svoltasi il 12/11/2007.

In seguito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica (C.T.U.) è stato emesso il 19/12/2007, tenuto conto del parere conclusivo in data 08/06/2004 del Gruppo Interdisciplinare di cui alla D.G.R. n° 31-3749 del 06/08/2001, del parere integrativo e dei pareri di competenza richiesti alle Direzioni Tecniche Regionali ed a A.R.P.A. Piemonte:

- A.R.P.A. Piemonte, Settore prevenzione rischi naturali, prot. n° 159051/SC04 del 20/12/2006 e prot. n° 131985/SC04 del 10/10/2007;
- Direzione Regionale Opere Pubbliche, prot. n° 45425/25.3 del 26/09/2006 e prot. n° 42085/25.3 del 19/09/2007;
- Direzione Regionale Difesa del Suolo, prot. n° 99/23.2 del 08/01/2007 e prot. n° 10631/DA14.13 del 07/11/2007.

In data 24 Gennaio 2008 (Protocollo Generale n. 719) è pervenuta alla Città di Torino dalla Regione la Relazione d'esame relativa alla variante al P.R.G. n. 100, che a seguito della sopraccitata Commissione Tecnica Urbanistica ha comunicato le formali risultanze dell'istruttoria ed ha trasmesso i pareri sopra citati, affinché L'Amministrazione Comunale in conformità ai disposti di cui al 13° comma dell'art. 15 della Legge Urbanistica Regionale, provveda con apposito atto deliberativo, ad adottare le proprie puntuali determinazioni in merito alle osservazioni espresse, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali formulate.

In sede controdeduttiva l'Amministrazione Comunale deve pertanto ottemperare anche formalmente alle richieste formulate nei pareri relativi agli elaborati adottati con D.C.C. n° 147 del 12/04/2006, coerentemente con quanto già condiviso dal Tavolo Tecnico Integrativo con parere finale del 12/11/2007. Gli elaborati integrativi richiesti devono essere inclusi e coordinati agli elaborati della variante.



CITTA DI TORINO

A tal fine è stata pertanto predisposta la presente relazione che dà conto in generale dell'attività svolta, delle osservazioni avanzate dalla Regione, delle relative controdeduzioni, degli emendamenti conseguenti e degli elaborati allegati.

Per ogni area tecnica, viene quindi dato riscontro puntuale tenendo conto sia delle note scritte, sia degli esiti dell'incontro interdisciplinare del 30 maggio 2007, sia degli ulteriori contributi forniti in occasione dell'incontro del 9.7.2007, nonché infine, delle ulteriori osservazioni formulate e allegate alla relazione d'esame regionale sopra richiamata a seguito della CTU del 19 dicembre 2007.

Occorre precisare che, come precedentemente esplicitato, una rilevante attività istruttoria era stata svolta precedentemente alla CTU di dicembre 2007, ed aveva portato alla stesura degli elaborati contenenti le precisazioni ed i chiarimenti già emersi negli incontri tecnici, elaborati trasmessi alle Direzioni Regionali competenti in data 31/07/2007. La documentazione allegata alla delibera, dà conto pertanto sia delle ulteriori osservazioni della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, dell'ARPA e delle altre due Direzioni regionali pervenute alla Città il 24 Gennaio 2008, che delle controdeduzioni già formulate in linea tecnica a Luglio 2007.

Coerentemente con quanto disposto dal 13° comma dell'art. 15 della Legge Urbanistica Regionale, le modificazioni di cui sopra, che derivano dalle puntuali richieste emerse nel corso delle interlocuzioni con i componenti del tavolo di lavoro interdisciplinare e non mutano le caratteristiche essenziali della variante ed anzi ne rispettano fedelmente i criteri di impostazione, riguardano l'adeguamento obbligatorio ai piani di carattere sovracomunale quali il recepimento del progetto definitivo di variante al PAI – PSI, della variante della Dora Riparia, ed i necessari richiami delle norme relative alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, dei beni culturali ed ambientali e del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po.



CITTA DI TORINO

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA – Settore Urbanistico Territoriale – Area Metropolitana.

Osservazioni prot. n. 020873/9 del 6.12.2007

1 Problematiche urbanistiche ed ambientali.

Con riferimento alle norme che, escludendo la realizzazione dei posti auto interrati, ammettono la costruzione di garage in cortina edilizia o in soprassuolo ed analogamente a quelle che prescrivono il trasferimento delle superfici allagabili a quote superiori con possibilità di sopraelevazioni. In considerazione delle difficoltà di inserimento che gli interventi edilizi realizzati potrebbero avere in particolare nell'ambiente collinare o fluviale, pare necessario, specie per gli interventi di maggior rilievo territoriale, introdurre adeguate prescrizioni che prevedano uno studio di valutazione dell'ambiente circostante, finalizzato a garantire il corretto inserimento delle opere.

Inoltre valuti l'Amministrazione Comunale la necessità di inserire ulteriori norme di tutela ambientale e paesaggistica per le aree storiche interessate da problematiche idrogeologiche.

In riferimento alla norma di carattere compensativo, che prevede la possibilità di trasferimento delle superfici allagabili a quote superiori con possibilità di sopraelevazioni, si rileva che la norma ha nel tessuto consolidato, una limitata applicazione a causa della difficoltà derivante dalla presenza diffusa di immobili costituiti da molteplici unità immobiliari.

Si mette tuttavia in evidenza che, in ogni caso, sono fatte salve le norme di carattere più restrittivo qualora tale condizione si verifichi in aree poste all'interno della Zona Urbana Centrale Storica o qualora interessi edifici di pregio di particolare interesse storico anche se esterni alla stessa Zona Centrale. Infatti nel capitolo 1 (parte generale dell'allegato B delle NUEA) si fa esplicito riferimento alla prevalenza delle disposizioni degli articoli 10 e 26 delle NUEA, che individuano specifiche prescrizioni per i tipi di intervento su tali immobili.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare parcheggi in cortina edilizia e/o in soprassuolo si sottolinea che come riportato nell'allegato B, cap. 1 comma 21, "le opere dovranno essere adeguatamente inserite nel contesto architettonico ambientale con interventi volti alla riduzione dell'impatto visivo e alla loro mimetizzazione, anche tramite coperture sistemate a verde"; inoltre è prescritta un'altezza massima e al fine di limitare l'utilizzo della norma ai casi di effettiva necessità la quota massima di parcheggi realizzabili con tale modalità non può superare quella indispensabile ai sensi di legge.

Analogamente alle norme precedentemente citate resta inteso che ogni attività di trasformazione del territorio cittadino, per l'attuazione degli interventi, lungo le sponde fluviali e la collina, dovrà tenere conto delle norme più restrittive di carattere ambientale sovraordinato prescritte dai Piani d'Area e da specifici vincoli di natura estesa o puntuale individuabili anche tramite l'apparato normativo e cartografico del Piano Regolatore.



Si concorda tuttavia circa la necessità assoggettare tali interventi alla predisposizione di uno specifico Studio di valutazione dell'ambiente circostante, finalizzato a garantire il corretto inserimento delle opere nel contesto architettonico ambientale, inserendo tale prescrizione nell'allegato B delle N.U.E.A. al capitolo 1 comma 21 ed al capitolo 2 nelle sottoclassi IIIb2a(P), IIIb2b(P), IIIb3(P), e IIIb4(P).

Elaborati adeguati: Viene conseguentemente adeguato l'allegato B delle N.U.E.A. del P.R.G.

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento, estratto Allegato B, cap.1 e 2.

2 Relativamente alle Norme di Attuazione

Si ritiene opportuno elencare e sistematizzare i diversi tipi di analisi idrogeomorfologica previsti dalle norme specificando per ciascuna di esse per quali interventi e/o classi di rischio deve essere messa a punto.

Chiarire la norma di cui al comma 20 dell'articolo 1 dell'allegato B che condiziona la possibilità di realizzare recinzioni a giorno nei territori compresi nella fascia fluviale B alla specifica Autorizzazione della Autorità idraulica competente. Si rileva infatti che tale autorizzazione riguarda esclusivamente i manufatti difformi da quanto consentito dalla normativa dell'Autorità di Bacino, mentre la norma in oggetto pare esplicitare correttamente la tipologia delle opere ammesse.

La varietà degli studi e delle analisi individuate nell'apparato normativo dell'allegato B, generalmente articolata nelle varie sottoclassi è stata determinata dalla volontà di calibrare e meglio specificare i tipi di analisi da effettuare, le certificazioni da rilasciare e le relative metodologie di indagine e verifica, in relazione al tipo di rischio rilevato ed al tipo di intervento previsto.

Anche sulla base dell'esperienza degli uffici si è reso tra l'altro necessario apportare emendamenti in tal senso, tra la fase del progetto preliminare e quello definitivo della variante, che ha portato ad una ulteriore precisazione delle analisi da svolgere. L'esperienza applicativa delle norme fin dall'adozione del progetto preliminare - *ottobre 2005* - non ha peraltro fatto emergere a tutt'oggi particolari criticità.

Si condivide tuttavia l'opportunità di sistematizzare ed elencare i tipi di analisi e di studi con la predisposizione di idoneo e separato provvedimento esplicativo, finalizzato ad agevolare l'istruttoria nella fase attuativa degli interventi.

In riferimento al tema delle recinzioni in fascia B, considerato che la finalità della norma introdotta dalla variante 100 è volta in ogni caso a garantire il regolare deflusso delle acque nel caso di esondazione, si accoglie l'osservazione del Settore Urbanistico Regionale, suffragata tra l'altro dalle puntuali considerazioni normative svolte in merito. In base a tali presupposti, anche finalizzati al non aggravio del procedimento, si modifica la norma eliminando la preventiva autorizzazione da



CITTA DI TORINO

parte dell'autorità idraulica competente mantenendo nel contempo la modalità attuativa degli interventi così come già oggi prescritta.

Elaborati adeguati: Viene conseguentemente adeguato con modifiche l'allegato B comma 20 cap1:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento, estratto Allegato B, cap.1.

3 Coerenza con le normative.

Per quanto riguarda i richiami al DM 11.3.1988 si ritiene opportuno che sia inserito in normativa anche uno specifico riferimento al Decreto Ministeriale del 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” al fine di predisporre fin da ora le norme al suo recepimento.

E' altresì necessario, ai fini del coordinamento delle normative, che sia esplicitato il rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 17/04/1990 istitutiva del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po nonché della Legge Regionale n° 65 del 13/04/1995 di ampliamento.

Il richiamo al DM 11.3.1988 è oggi esplicitato sia nelle parti generali che nelle singole sottoclassi dell'allegato B. Si prende atto della richiesta inerente l'inserimento di uno specifico riferimento al Decreto Ministeriale del 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” (entrato in vigore nel mese di marzo 2008) nonché alla Legge Regionale n° 28 del 17/04/1990 istitutiva del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po e della Legge Regionale n° 65 del 13/04/1995 di ampliamento.

In relazione a quanto sopra si integrano l'articolo 5 comma 20 delle NUEA e, ove necessario, l'Allegato B delle stesse inserendo i riferimenti del Decreto Ministeriale del 14.1.2008 che sostituisce le norme approvate con il DM 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”.

Si integrano altresì le norme introducendo al capitolo 1 comma 6 dell'allegato B l'esplicito riferimento al rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n° 28 del 17/04/1990 istitutiva del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po nonché della Legge Regionale n° 65 del 13/04/1995 di ampliamento.

Elaborati adeguati: Vengono conseguentemente adeguati e modificati l'art.5 comma 20 dell'NUEA ed i capitoli 1 e seguenti dell'allegato B:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento, estratto art. 5 e Allegato B, cap.1 e seguenti.



CITTA' DI TORINO

Osservazioni integrative del 19.12.2007

4 Relazione integrativa.

Aderendo a quanto emerso in sede di C.T.U. del 19.1.2.2007, si segnala che la normativa idrogeologica della Variante n° 100 al P.R.G.C., pare deleghi la definizione della quota di riferimento agli stessi proponenti l'intervento, si richiede alla Amministrazione Comunale di chiarire le modalità di controllo da parte della Città inserendo, se necessario, le dovute precisazioni alla norma, al fine di consentire una corretta e coerente applicazione della norma stessa.

Data la varietà dei casi presenti sul territorio, non sarebbe stato possibile né idoneo predeterminare in modo generico la quota di riferimento, che risulta notevolmente diversa da zona a zona.. Si è pertanto ritenuto corretto demandare tale analisi alla fase attuativa, definendo però in via preliminare il metodo di calcolo da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dallo studio idrogeologico su cui si fonda la variante urbanistica (in particolare per l'area a ridosso del corso Belgio, compresa tra il fiume Dora ed il fiume Po, sono state condotte specifiche analisi di base alla scala di isolato). In riferimento alla tematica delle modalità di controllo delle pratiche finalizzate all'attuazione degli interventi, si segnala inoltre che la Città ha in corso la predisposizione di specifica Convenzione con Arpa Piemonte per la verifica delle analisi tecniche condotte dai privati tramite gli specialisti da loro incaricati. (relativa sia agli interventi sulla parte piana che per quelli sulla parte collinare).

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati né introdotti elaborati.

ARPA PIEMONTE

Osservazioni prot. n. 159051/SC 04 del 20.12.2006

1 In merito alla presenza di incongruenze tra la classificazione geologica della Carta di Sintesi e la segnalata presenza di frane attive in classe II:

Dopo aver riesaminato accuratamente le carte in oggetto, per quanto riguarda la presenza di frane in aree inserite in classe II, sono state rilevate tre casistiche:

- a. a forte ingrandimento i limiti di alcune aree in classe II intercettano per limitatissime porzioni aree di frane di diversa tipologia ubicate al loro intorno;
- b. nel caso della “frana attiva” indicata con il n. 500, per un mero errore grafico nella carta di sintesi non è né è stato scontornato l’areale nella contigua area di II classe;
- c. in diversi casi aree in classe II comprendono settori di “frane stabilizzate”: tale circostanza è imputabile al fatto che nel corso dei rilevamenti è stata adottata la classificazione delle frane secondo il “*Glossario Internazionale per le frane*” dell’UNESCO (1995) alla quale si è aggiunta la categoria dei “*Fenomeni gravitativi recenti per i quali è stata reperita una documentazione, la cui presenza non è più riconoscibile sul terreno a seguito degli interventi effettuati*”: a quel momento non era ancora stata infatti predisposta la Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto (D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656). Nella legenda originale le frane in questione erano state classificate come “frane relitte” (“paleofrane” *Auct.*), cioè fenomeni di dissesto gravitativo “*inattivi, sviluppatisi in condizioni geomorfologiche o climatiche considerevolmente diverse dalle attuali*” (*Glossario Internazionale delle Frane*” messo a punto dall’*International Geotechnical Societies’ Working Party on World Landslide Inventory (WP/WLI)*(cfr. Canuti & Esu, 1995) (cfr. VARIANTE AL P.R.G.C. AREA COLLINARE E TERRITORIO DI PIANURA. Studi idrogeomorfologici di supporto. Fase Finale, RELAZIONE GENERALE, pag. 35).

Dopo l’emanazione della Legenda regionale citata, su richiesta dell’allora Servizio geologico Regionale, è stata effettuata una “traduzione” della legenda originaria in quella adottata formalmente dalla Regione Piemonte. Nel caso specifico le “frane relitte” sono state assimilate alle “frane stabilizzate”. Detta assimilazione risulta inevitabilmente approssimata: le “frane relitte” non sono infatti riattivabili in quanto tali, vuoi per le profondamente diverse condizioni climatiche in cui si sono manifestate (verosimilmente quelle dell’ultimo periodo glaciale), vuoi soprattutto perché nel corso del rimodellamento subito sono state obliterate nella maggior parte dei casi le relative nicchie di distacco. Gli accumuli delle “frane relitte” possono presentare condizioni di instabilità nei casi in cui il reticolato idrografico è in grado di scalzarne il piede: questi settori sono stati inseriti in classe III. Per i settori che non sono soggetti a questo tipo di evoluzione, si ritiene adeguato l’inserimento in classe II.



CITTA' DI TORINO

Elaborati adeguati: Vengono conseguentemente adeguati a quanto sopra esposto: con rettifica delle frane attive che si sovrappongono a sottoclassi improprie eliminando le incongruenze

1. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
2. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 -;
3. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5000.

2 In merito alla questione di incompletezza delle schede delle frane (codificate in sintonia con la legenda regionale) rappresentate nella Carta dei Dissesti di versante:

In merito alla documentazione trasmessa, deve essere fatto riferimento a quanto segue:

“... Allegato 3 – Schede frane datato maggio 1999 trasmesso con nota 581 X-9-2 del 04/04/2003 (ns. prot. N. 5494 dell’8/4/2003) contenente le schede delle frane da F1 a F41, da 725 a 764 (tranne le schede 732, 758 e 759) e le schede delle frane dal n. 803 al n. 953, elaborato già trasmesso in precedenza.”.

Per quanto riguarda le discordanze rilevate, come ricordato precedentemente, nel corso dei rilevamenti geologici, in assenza di una normativa specifica, il rilievo e la schedatura delle frane sono stati effettuati secondo criteri e utilizzando parametri individuati allo scopo dagli specialisti. In particolare si è scelto di redigere delle schede per le “frane più importanti” o per “gruppi locali di frane” (CITTA' DI TORINO, VARIANTE AL P.R.G.C., Studi idrogeomorfologici di supporto, III FASE, RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA, p. 3).

Questo spiega la discrepanza tra il numero delle schede (870) ed il numero totale delle frane (1.179). In particolare, poiché la numerazione delle frane è continua e le schede si riferiscono alle frane ritenute più importanti, la numerazione delle schede risulta discontinua.

Dopo un contatto con i Servizi Tecnici di Prevenzione nella persona del Dott. Carlo Troisi, è stata effettuata e consegnata in data 8 giugno 2004 (prot. 0932/X-9-5) una traduzione del file dall’originario formato Filemaker al formato DBF.

Tutto ciò premesso è stata effettuata una puntuale verifica delle schede cartacee relative alle frane e si è riscontrata una effettiva incompletezza della documentazione trasmessa, non risultando inviate, per mero errore materiale, alcune schede delle 870 frane. Si è inoltre riscontrata la necessità di integrare i file trasmessi precedentemente con ulteriori versioni in “pdf”, Acrobat reader” ed in “excel” al fine di agevolare la lettura del data base sulle frane.

Elaborati adeguati: Si provvede pertanto a predisporre copia completa delle schede citate codificate in sintonia con la legenda regionale oltre al data base delle frane:

1. Fascicoli Schede frane – volumi I, II, III
2. CD Data base in versione “pdf”, Acrobat reader” ed in “excel”



3 In merito alla necessità di una carta geomorfologica e dei dissesti di versante, necessaria anche al fine della trasposizione sul PAI, nella quale siano perimetrare le frane con il relativo codice ai sensi della “Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto (D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656).”:

Come ricordato al punto precedente, l’adeguamento della classificazione delle frane utilizzata nei rilievi alla classificazione prevista nella più volte citata “Legenda regionale” è stato un passaggio, effettuato secondo le richieste dei Servizi Tecnici di Prevenzione, che presenta significative limitazioni, non essendoci un’esatta corrispondenza tra le categorie delle due suddivisioni.

Evidentemente l’elaborazione richiesta, deve essere trattata con estrema attenzione e cautela al fine di non assumere un valore significativamente mistificatorio.

A tal fine, negli incontri citati, si è concordato di produrre parallelamente alla carta richiesta e ad essa allegata una specifica relazione di accompagnamento - comprendente una tabella riassuntiva di ricatalogazione delle frane secondo le due diverse classificazioni richiamate - che facendo riferimento agli atti già depositati, espliciti la modalità di ricatalogazione utilizzata per la codificazione, e ne evidenzia i limiti di utilizzo fornendo una corretta chiave di lettura.

Nuovi Elaborati: Vengono conseguentemente predisposti i seguenti elaborati esplicativi

1. Tavola L Carta dei dissesti di versante – scala 1: 5.000;
2. Fascicolo L1 Relazione esplicativa allegata alla tavola L.

4 In merito alla richiesta di predisporre specifico programma di misure e di controlli dei piezometri sparsi sul territorio per predisporre carta di dettaglio della soggiacenza e dell’andamento della falda freatica o, in alternativa, prevedere indagini di dettaglio sulle condizioni locali della falda freatica prima di assentire alla realizzazione di interventi edificatori:

Si rileva che, come è noto, pur condividendo il principio circa l’opportunità di provvedere al rilievo sistematico di misurazione degli strumenti collocati sul territorio, non risulta possibile assolvere tale richiesta contestualmente alla definizione del provvedimento urbanistico di variante.

Infatti l’attività da svolgere risulta estremamente complessa, dovendo necessariamente partire da una attenta ricognizione della strumentazione esistente (spesso non nota alla Città e su aree non di sua proprietà). Risulta quindi necessario provvedere con uno specifico progetto, da attivarsi anche tramite strutture esterne specializzate, che porti alla definizione di un programma complessivo adeguato. E’ di tutta evidenza che la tempistica prevista non risulta compatibile con l’approvazione della variante di estrema rilevanza per l’assetto idrogeologico della Città.

In tal senso si è quindi provveduto ad integrare le specifiche prescrizioni delle Norme



Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., richiamando nel caso di Strumenti Urbanistici Esecutivi e interventi urbanistici complessi, la necessità di indagini di dettaglio sulle condizioni locali della falda freatica con messa in opera di piezometri in siti sempre accessibili, prima di assentire alla realizzazione di interventi edificatori.

Elaborati adeguati: Vengono conseguentemente adeguate le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. inserendo le prescrizioni sopra esplicitate

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento, estratto art. 5.

Osservazioni prot. n. 131985/SC 04 del 10.10.2007

5 In merito alla segnalazione dalla quale risulta che all'interno della fascia B del fiume Dora Riparia e del torrente Stura sono presenti modesti ambiti territoriali la cui classificazione di sintesi ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 pare non congruente con la normativa vigente. Ed alla analoga segnalazione riferita alla zona di confluenza del torrente Sangone nel fiume Po, lungo il confine meridionale con il comune di Moncalieri:

A seguito di attenta verifica si è constatato trattarsi di errore materiale, e si è pertanto provveduto alla rettifica secondo i criteri già condivisi a luglio 2007 ed esplicitati nella controdeduzione all'osservazione n. 1 della Direzione regionale Difesa del Suolo.

Elaborati adeguati: Vengono conseguentemente adeguate le aree citate con rettifica delle sottoclassi:

- 1 Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
- 2 Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 ;
- 3 Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5000.

6 In merito alla considerazione secondo la quale le aree inserite nelle sottoclassi IIIb, devono essere considerate inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto di tipo strutturale o non strutturale necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica o idraulica presenti, e che negli ambiti territoriali inseriti in classe IIIa non può essere previsto alcun incremento di carico antropico, così come non può essere ammesso nessun tipo di intervento edilizio all'interno di dissesti attivi, tranne i necessari interventi di consolidamento.

Ai sensi della circolare P.G.R. n. 7/LAP/96, nei territori pericolosi di cui alle classi terze, non devono essere consentiti cambi di destinazioni d'uso che implicino un aumento del rischio. Nel caso di modesti interventi, può essere eventualmente previsto un cambio di destinazioni d'uso in territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa e IIIb solo a seguito di indagini puntuali



che dettaglino il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio:

In merito alla prima questione sollevata relativamente alle aree interessate da interventi di riassetto territoriale, si rimanda alla successiva controdeduzione all'osservazione n. 11 avanzata dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche

In merito al non incremento del carico antropico nella classe IIIa è stata svolta, di concerto con gli esperti incaricati, una specifica valutazione per la corretta traduzione del principio enunciato in termini urbanistico-edilizi. E' infatti indispensabile che le necessarie limitazioni non possano essere oggetto di errata interpretazione in fase di applicazione della norma. Si è pertanto ritenuto opportuno disciplinare l'attività edilizia tramite la limitazione dei tipi di intervento espressamente definiti dalle NUEA del PRG. A tal fine le classi IIIa(P) e IIIb(P) sono state suddivise in nove sottoclassi permettendo così una puntuale modulazione degli interventi ammessi in relazione all'entità ed alla tipologia del rischio.

Tale graduazione va dalla sottoclasse IIIa(P) (aree esterne al centro abitato, inserite in fascia A, B e C, classificate come inedificabili) dove gli unici interventi consentiti sono riferiti esclusivamente alle edificazioni esistenti, per le quali è ammesso il solo restauro e risanamento conservativo, con l'esclusione del cambio di destinazione d'uso; sono pertanto esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia (che potrebbero comprender ampliamenti della SLP), la sostituzione edilizia, il completamento, la ristrutturazione urbanistica ed il nuovo impianto; sino alla sottoclasse IIIb2b(P) (aree esterne ed interne al centro abitato comprese in fascia C, a modesta pericolosità), le quali sono edificabili con limitazioni nella tipologia costruttiva a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici individuati a seguito di specifiche analisi, finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e della popolazione insediata.

Analoga modulazione degli interventi è prevista per la parte collinare, ove le classi IIIa e IIIb sono state articolate con gli stessi criteri in sette sottoclassi, dove la valutazione sull'opportunità di trasformazione degli immobili è subordinata agli esiti di specifici studi idrogeologici e geotecnici ai sensi del DM 11.3.1988 mirati a definire le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Si sottolinea che per quanto riguarda la sottoclasse IIIb4(C), che comprende gli ambiti con dissesti attivi "in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti" (cfr. Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96), nella quale sono riconosciute "situazioni di pericolo più o meno grave ed imminente", i tipi di intervento ammessi sono ulteriormente limitati, ammettendo esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed opere interne che non interessino elementi strutturali, connessioni verticali, e senza aumento della SLP o modifiche della destinazione d'uso.

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati né introdotti elaborati.

DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa
Assetto Idrogeologico

Osservazioni prot. n. 45425/25.3 del 26.09.2006

1 In merito alle richieste di approfondimento sui rii di pianura e collinari, per i quali viene richiesto di analizzarli e verificarli nel loro complesso, al fine di completare il quadro del dissesto:

Si dà atto che le informazioni ed i dati relativi al reticolo idrografico, pur essendo oggetto di approfondite analisi svoltesi nell'ambito dello studio, sono ad oggi difficilmente consultabili in quanto distribuite su più documenti (oggetto tra l'altro di successivi e diversi aggiornamenti), con la conseguenza che il quadro del dissesto legato alla dinamica dei corsi d'acqua non risulta idoneamente rappresentato.

Si è pertanto concordato di predisporre una specifica tavola che sintetizzi le informazioni suddette denominata “Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia” nella quale sono stati riportati i dissesti lineari dei corsi d'acqua minori di pianura e di collina, che, per completezza, vengono altresì riportati nella Carta di Sintesi (che attualmente rappresenta come tali i soli tratti collinari).

Nuovi elaborati ed elaborati adeguati: Viene conseguentemente predisposta la specifica tavola tematica -I, e coerentemente adeguata la Carta di Sintesi.

1. Tavola I Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia - scala 1: 20.000
2. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
3. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 -;
4. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5000, elaborato di mera trasposizione, da predisporre in seguito agli esiti della riunione di riscontro successiva all'esame della presente documentazione.

2 I Rii Lamarmora e Faletti, che risultano rappresentati nella cartografia allegata alla Variante n. 38, non figurano tra le condizioni di un possibile scenario di dissesto lineare e/o areale, con la relativa fascia di rispetto di assoluta inedificabilità da porre in classe IIIa (IIIb per l'edificato). Analogamente viene segnalata la problematica che interessa l'area di via Tanaro ove risulta che il reticolato minore naturale e/o artificiale, anch'esso non rappresentato, potrebbe essere causa di alcune criticità che determinano allagamenti nella zona.



CITTA DI TORINO

La rete idrografica secondaria che attraversa il settore di pianura a Nord del concentrico non rientra nel numero delle bealere di proprietà comunale, ma afferisce a consorzi di privati. La rete si alimenta dalla Stura di Lanzo a Borgaro (Canale del Villaretto e derivati) e da risorgive (un tempo assai più diffuse prima degli attingimenti avviati con gli insediamenti industriali al confine con Settimo Torinese). I percorsi storici spesso non corrispondono alla realtà (per esempio, a seguito della realizzazione della tangenziale) né sono stati mantenuti sulla versione informatizzata del catasto disponibile presso il Settore cartografico della Città allorché i fossi interferiscono con gli edifici.

La ricostruzione dei percorsi in base alla cartografia è impossibile e pertanto non si può che demandare ai singoli interventi la precisa identificazione degli stessi. Si deve tener conto del fatto che si tratta sempre, nei casi non riportati sulla cartografia del PRG, di rami di dimensioni infime, talora a servizio di lotti interclusi fra aree edificate, che non svolgono funzione di trasferimento di portate significative in caso di eventi piovosi gravi, diversamente da quanto avviene nella rete di bealere attraversanti i territori di Borgaro, Settimo, Leinì, etc. Tale situazione è risultata nella classificazione in Classe I secondo la Circolare 7/LAP della porzione di territorio in sinistra Stura. La citata porzione di territorio comunale è infatti protetta dall'andamento Ovest-Est della Bealera Nuova, a sua volta schermata dall'andamento parallelo del Canale Maestro.

Nel corso dell'incontro interdisciplinare di carattere orientativo del 30 Maggio 2007 presso la Regione Piemonte, è inoltre stato segnalato un problema, che riguarda la zona di via Tanaro, regione Falchera, ove risulterebbe che il reticolo idrografico minore, naturale e/o artificiale, creerebbe alcune criticità che potrebbero determinare allagamenti.

In merito si precisa che sono in corso indagini per l'accertamento dell'origine degli allagamenti, dipendenti dalle acque sotterranee e non da esondazioni della bealera Mariannina che attraversa l'area in oggetto. Tuttavia, a fini cautelativi, la bealera è stata riportata, sulla carta del dissesto, nell'ambito dei corsi d'acqua minori di pianura.

Per quanto attiene le specifiche prescrizioni deve essere rilevato che le Norme Urbanistiche di Attuazione, inserite dalla variante 100, in particolar modo con riferimento all'allegato B), capitolo 1.1 "Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: Fasce di rispetto e norme di salvaguardia" al quale si rimanda per la lettura integrale delle disposizioni ivi contenute, sono estremamente cautelative in merito alla presenza di corsi d'acqua e, considerata la scala di riferimento della cartografia (1: 5.000), si ritengono di maggiore efficacia rispetto alla rappresentazione cartografica.

Secondo tali prescrizioni, a tutti i corsi d'acqua naturali, alle relative derivazioni e ai canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 10.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale; alle derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) si applica una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di metri 5.00 dal piede dell'argine o della sponda naturale.

Qualora le derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) non svolgano ruolo di collettore drenante per le aree attraversate ed abbiano pertanto portata costante e non influenzata dagli eventi meteorici nell'area di drenaggio, non si applicano le fasce di rispetto di cui al



precedente capoverso. Tali condizioni dovranno essere verificate da parte degli uffici comunali competenti, sulla base di idonea documentazione allegata all'istanza.

In particolare, nelle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta dei corsi d'acqua individuati come dissesti lineari EeL le quote esistenti devono essere mantenute; non sono ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di compatibilità idraulica che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l'assetto del corso d'acqua.

Circa l'effettiva estensione del dissesto, le norme provvedono inoltre ad estendere le cautele precisando che per ogni nuova edificazione e/o ampliamento comportante incremento del carico antropico, che ricada a tergo delle fasce di cui sopra, e compresa in una fascia di tutela di ampiezza pari a m 10.00, è subordinata a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire l'edificazione. La stessa verifica idraulica dovrà evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.

Altro elemento di fondamentale rilievo, in relazione alla sopra richiamata problematica circa la completa conoscenza della presenza di corsi d'acqua, ed al loro corso, va sottolineato che le prescrizioni sopra richiamate si applicano per ogni tratto, intubato e non, anche se non rilevato nella cartografia di Piano.

Inoltre, qualora si riscontrassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua riportati nella cartografia di Piano e l'effettivo andamento in loco - linea di drenaggio attiva -, le prescrizioni di cui sopra si applicano alla situazione di fatto.

Pertanto, l'obiettivo di carattere generale è quello di salvaguardare l'intero territorio da eventuali dissesti in atto o riscontrabili, non solo con l'adozione di una cartografia di riferimento, che ha il limite della staticità delle informazioni contenute, ma anche attraverso le prescrizioni di carattere normativo volte a subordinare gli interventi ammessi a seguito delle necessarie verifiche dell'effettiva situazione dello stato de luoghi al momento della richiesta di intervento.

Infine si rileva come le prescrizioni richiamate siano di fatto riconducibili a quelle relative alla classe terza date le prescrizioni di inedificabilità assoluta e le ulteriori cautele citate.

Nuovi elaborati ed elaborati adeguati: La specifica tavola sul dissesto torrentizio, precedentemente richiamata, e la Carta di Sintesi vengono coerentemente integrate con l'individuazione dei Rii e della bealera citati:

1. Tavola I Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia - scala 1: 20.000
2. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
3. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 -;
4. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala1:5000, elaborato di mera trasposizione, da predisporre in seguito agli esiti della riunione di riscontro successiva all'esame della presente documentazione.



3 In merito alla richiesta di rappresentare adeguatamente il dissesto lineare Ee_L per i tratti terminali dei rii collinari coincidenti con la classe III4 della carta di sintesi, nonché il dissesto lineare e/o areale interessante i corsi d'acqua caratterizzati dai numerosi punti critici esistenti, prevedendo per questi ultimi un'adeguata fascia di rispetto di assoluta inedificabilità da porre in classe IIIa (IIIb per l'edificato):

La delimitazione delle aree Ee, Eb ed Em lungo i corsi d'acqua collinari non figura nella cartografia non solo perché originariamente allestita prima dell'approvazione del PAI e della successiva D.G.R. 15.07.2002, ma anche perché, dal punto di vista della utilizzazione urbanistica, i fondivalle collinari sono stati compresi nella Classe III-a secondo la Circolare 7/LAP. La rete idrografica collinare è stata oggetto, negli anni 1998-99 quale primo settore di esame nell'ambito degli Studi idrogeomorfologici di supporto alla Variante al PRG, di indagini approfondite in merito alla capacità di convogliamento dei manufatti di attraversamento e dei tratti coperti. I risultati dell'indagine sono stati tradotti in carta mediante indicazioni puntuali relative a ciascun manufatto, ma non mediante delimitazione areale delle aree inondabili in quanto, in generale:

- a. le coperture dei tronchi terminali, di rilevante interesse applicativo in quanto sottopassanti arterie di grande comunicazione, sono risultati adeguati al convogliamento delle portate calcolate mediante modellazione afflussi-deflussi con criteri ampiamente cautelativi in merito alle precipitazioni di riferimento;
- b. i corsi d'acqua collinari sono per lo più incassati, anche fra muri artificiali, nei tratti non interessati da attraversamenti, quindi non danno luogo a pericolo di esondazione. L'estensione areale del pelo libero diventa impercettibile alla scala 1:10000 della carta di sintesi, ma richiede rilievi di elevatissimo dettaglio alla scala del singolo edificio (indicativamente 1:1000 o 1.500) per quanto detto nel punto seguente;
- c. il pericolo, ravvisato in più luoghi della rete idrografica, consiste nell'insufficienza delle sezioni dei manufatti allorché la quota di imposta degli stessi è vincolata dagli accessi agli edifici e dalla viabilità. La maggioranza dei manufatti non è di proprietà comunale, non insiste su corsi d'acqua classificati come "acqua pubblica" né, in molti casi, su sedime demaniale. In tali situazioni, il pericolo consiste nella intrusione della corrente sulla rete stradale e negli edifici latitanti, generalmente organizzati a più livelli. La complessità delle situazioni locali richiede un rilievo di dettaglio sproporzionato ai fini delle esigenze del PRGC e rinviabile, senza conseguenze per la pianificazione, al momento in cui siano necessari interventi per manutenzioni rilevanti o di adeguamento dei manufatti di attraversamento o degli edifici;
- d. il rinvio ad approfondimenti locali descritti nel punto precedente, trova giustificazione nel fatto che i corsi d'acqua collinari sono direttamente sotto il controllo del Civico Ufficio Tecnico – Settore Ponti e Vie d'acqua anche per la presenza di briglie, muri di sostegno della viabilità comunale, ponti ed edifici di proprietà pubblica interferenti con la rete idrografica, nonché dell'Ispezione Edilizia per quanto possa derivare dagli effetti di eventuali dissesti sui versanti. Gli scenari di rischio più gravi derivano infatti dall'interferenza di processi naturali (frammenti di versante o collassi di opere spondali) e non (occlusione di luci di manufatti) con conseguenze sull'incanalamento della corrente, che possono essere valutate solo con



CITTA DI TORINO

carte tematiche della vulnerabilità delle aree latitanti e dei beni ivi presenti. Tali argomenti rientrano nell'ambito della Protezione Civile.

In merito alla necessità di prevedere idonee fasce di rispetto ai corsi d'acqua, si richiama quanto precedentemente esplicitato circa le specifiche prescrizioni normative che già prevedono tale cautela con previsione di inedificabilità assoluta oltre ad ulteriori condizioni e analisi.

Si è viceversa verificato, che occorre adeguare la Carta di Sintesi e le Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione ove non richiamano espressamente il riconoscimento dei corsi d'acqua della sottoclasse III4 tra i dissesti lineari Ee_L .

Nuovi elaborati ed elaborati adeguati: Viene coerentemente adeguata la legenda delle tavole riportanti la sottoclasse III4 e le Norme di Attuazione con il puntuale richiamo al dissesto lineare Ee_L :

- 1. Tavola I Carta dei dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia - scala 1: 20.000
- 2. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
- 3. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 -;
- 4. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5000, elaborato di mera trasposizione, da predisporre in seguito agli esiti della riunione di riscontro successiva all'esame della presente documentazione.
- 5. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento allegato B.

Osservazioni prot. n. 42085/25.3 del 19.09.2007

4 **Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante aree poste in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica situata in prossimità dei settori perfluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore, ivi compresi tutti i rii non classificati e/o aventi sedime non demaniale, dovranno essere suffragati, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11/03/1988, anche da uno specifico studio idraulico del/i corso/i d'acqua eventualmente interessato/i, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta**

Per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore sono dettate specifiche prescrizioni ai commi 4, 5 e seguenti del capitolo 1.1 dell'allegato B alle N.U.E.A. Tale norme, espressamente concordate nel Tavolo tecnico interdisciplinare, che si applicano a prescindere dalla sottoclasse di



appartenenza, prescrivono fasce di inedificabilità assoluta rispettivamente di m. 5 e m. 10 a seconda che si tratti di derivazioni d'acqua comunali o consortili ovvero di corsi d'acqua naturali, delle loro derivazioni e dei canali demaniali.

A tergo delle fasce sopra richiamate è prevista inoltre una ulteriore fascia di tutela di m. 10 all'interno della quale gli interventi sono subordinati a specifica verifica idraulica dalla quale risulti che non vi sono criticità tali da impedire l'edificazione. La stessa verifica idraulica deve evidenziare gli interventi e le cautele da adottare.”

Per quanto riguarda le modalità con cui devono essere condotte le analisi citate, si rammenta che nelle Disposizioni Specifiche per le sottoclassi seconde, Parte Piana e parte Collinare, è prescritto che gli interventi sia pubblici che privati siano espressamente subordinati al rispetto dei disposti del D.M. 11.3.2988; infine, circa la metodologia con la quale deve essere condotto lo specifico studio idraulico, si rimanda alle controdeduzioni all'osservazione n. 2 della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali Ed Edilizia.

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati né introdotti elaborati.

5 **Ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta ufficiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i**

Premesso che gli uffici competenti della Città per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore, sono stati messi a conoscenza degli esiti degli studi sull'assetto idrogeologico fin dalle prime risultanze e pertanto sono stati espressamente incaricati dell'attuazione del programma di interventi di riassetto e mitigazione del rischio connessi alla variante geologica e di adeguamento al PAI. Sono infatti previsti, nei documenti di programmazione finanziaria e gestionale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei fluviali, dei rivi collinari e dei canali irrigui.

Inoltre, qualora l'analisi del reticolato idrografico minore abbia messo in luce la presenza di punti critici, al punto 12 del paragrafo 1.1 dell'allegato B delle Norme Urbanistico edilizie di Attuazione del P.R.G, viene prescritto che “ la realizzazione di qualsiasi opera in progetto, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 9 del capitolo 1, è subordinata alla valutazione, da parte del professionista abilitato, cui compete il giudizio finale di edificabilità, di quali punti critici interferiscono con l'opera progettata, in che misura è valutabile detta interferenza



CITTA DI TORINO

e quali accorgimenti tecnici devono essere adottati per ridurre le condizioni di pericolosità e di rischio rilevate (ampliamento della sezione di deflusso, nel caso di strettoie, cambiamento di tipologia dell'attraversamento, nel caso il punto critico sia rappresentato da un attraversamento, ecc...)."

Per quanto attiene lo smaltimento delle acque meteoriche, si rammenta infine, che i commi 14 e seguenti del capitolo 1 dell'allegato B, inerente le Norme geologiche generali di tutela, prescrivono tramite un sistema normativo coordinato, l'insieme delle cautele e modalità di intervento da adottare. Tali norme prescrivono, ad esempio, che ogni tipo di intervento (esclusa la sola manutenzione ordinaria), sia subordinato ad uno studio geologico e geotecnico relativo alla regimazione delle acque piovane (compresi gli interventi sulle coperture), l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo indispensabile e, in ogni caso, devono essere previste opere che assicurino una corretta raccolta e smaltimento delle acque, non è ammesso eseguire movimenti di terra senza adeguati provvedimenti di canalizzazione, arginatura e drenaggio delle rete grondante capillare, etc...

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati ne introdotti elaborati.

6 Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore situati nel settore di pianura a nord del concentrico posto in classe I, per i quali viene rimandato "... ai singoli interventi la precisa identificazione degli stessi ...", si ritiene necessario, stabilito l'esatto percorso e la natura specifica degli stessi, procedere, propedeuticamente alla realizzazione di interventi urbanistico-edilizi, alla effettuazione di apposito studio idraulico commisurato all'importanza del corso d'acqua interessato secondo le indicazioni e le modalità precedentemente esplicitate per gli ambiti di classe II

Si rimanda alla precedente controdeduzione n. 4 ribadendo che le norme ivi richiamate, si applicano a prescindere dalla sottoclasse di appartenenza.

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati ne introdotti elaborati.

7 Per tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, sia di pianura che di ambito collinare, ancorché non rappresentati in cartografia, la fascia di rispetto di 10 metri definita nella legenda della cartografia di sintesi ed esplicitata nel testo coordinato delle N.U.E.A. del P.R.G. è da intendersi posta in classe IIIa (IIIb per l'edificato) di idoneità all'utilizzazione urbanistica



In riferimento alla fascia di rispetto, stabilita di m. 10 per i corsi d'acqua naturali, le relative derivazioni ed i canali di proprietà dello Stato (canali demaniali), occorre innanzitutto precisare che le norme relative si riferiscono a specifiche prescrizioni di maggior dettaglio inerenti la tematica dei corsi d'acqua rispetto alle classificazioni geologiche trattate invece nelle relative sottoclassi della pianura e della collina. Nel capitolo 1.1 delle NUEA, più specificatamente al comma 4, è prescritta l'inedificabilità assoluta per una profondità di m. 10 dal piede dell'argine o sponda naturale. Inoltre occorre specificare che al comma 5bis dello stesso articolo nelle fasce di rispetto di inedificabilità assoluta, sono esclusi interventi di nuova costruzione e per gli immobili esistenti sono ammessi esclusivamente previa verifica idraulica, interventi sul patrimonio edilizio con l'esclusione di nuova SLP all'esterno dei volumi e delle sagome esistenti (fatta eccezione per le verande).

Tali disposizioni, che fanno salve in ogni caso le eventuali prescrizioni più restrittive delle classi e sottoclassi di appartenenza, sono rapportabili a quelle previste per le classi IIIa e IIIb, ma con una maggiore articolazione e modulazione degli interventi ammessi, calibrati sulla base dello specifico rischio individuato.

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati né introdotti elaborati.

8 La fascia di rispetto di 5 metri definita per le derivazioni d'acqua comunali o consortili (bealere) si ritiene debba essere applicata in ogni caso, anche nelle condizioni in cui la derivazione/bealera stessa non rappresenti un collettore drenante ed abbia portata costante, al fine di consentire le normali operazioni di manutenzione degli alvei.

Tale indicazione normativa discende da osservazioni al Progetto Preliminare della variante 100 e introdotta con un emendamento nel testo delle NUEA del Progetto Definitivo a seguito di puntuali valutazioni e riflessioni portate al Tavolo tecnico interdisciplinare; in tale sede non erano emerse osservazioni in merito.

La possibilità di eliminare l'assoggettamento alla fascia di rispetto qualora la derivazione/bealera stessa non rappresenti un collettore drenante ed abbia portata costante, deriva infatti da effettive e documentate condizioni oggettive, da verificare a cura degli uffici comunali competenti. Solo in presenza di tali condizioni, riferibili esclusivamente a derivazioni esistenti ed intubate, e nei rari casi che possono riscontrarsi nel territorio cittadino, non si applicano le fasce sopra richiamate. V'è specificato in merito che ai sensi del 2 comma del capitolo 1.1 più volte richiamato, ogni tipo di intervento, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, nelle aree in cui ricadono corsi d'acqua con intubamento preesistente o in caso di rifacimenti di tratti intubati di rii, fossi, canali e corsi d'acqua, si deve prevedere, salvo motivati e insormontabili ostacoli tecnici, il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione. Pertanto la non applicazione della fascia di rispetto di 5 metri è limitata ai soli casi di "motivati e insormontabili ostacoli tecnici" al ripristino a cielo aperto; nel qual caso divengono conseguentemente comunque difficoltose le "normali operazioni di manutenzione degli alvei".



Si dà tuttavia atto che, al fine di non incorrere in errate interpretazioni, è necessario precisare che la norma è riferita alle derivazioni d'acqua comunali o consortili con intubamento preesistente.

Elaborati adeguati: Viene coerentemente integrato il comma 5 del capitolo 1.1 dell'allegato B alle NUEA come sopra specificato:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento allegato B.

9 Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua corrispondenti alla classe IIIa (IIIb per l'edificato) sono da intendersi di assoluta inedificabilità.

Si rimanda alla precedente controdeduzione n. 7.

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati ne introdotti elaborati.

10 Qualora risultassero delle differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, resta inteso che le fasce di rispetto, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si applicheranno all'alveo attivo delimitato dai cigli superiori di sponda, rimanendo di proprietà demaniale l'alveo eventualmente abbandonato ai sensi e per gli effetti della Legge n. 37/1994, nonché in ragione dell'articolo 32, comma 3, titolo II delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Tale specificazione era stata condivisa con l'introduzione fin dal progetto preliminare nel testo normativo delle NUEA allegato B e più precisamente al comma 8 del capitolo 1.1 intitolato "Corsi d'acqua naturali/artificiali e tratti tombinati: fasce di rispetto e norme di salvaguardia".

Elaborati: Non vengono conseguentemente modificati ne introdotti elaborati.

11 L'eliminazione e/o la riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentano la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./99 della Circolare P.G.R. n.7/LAP/96.



CITTA DI TORINO

Tutte le aree sottese ad interventi di riassetto territoriale ovvero le opere di arginatura e/o di difesa idraulica, per le quali è previsto un duplice regime normativo sono state puntualmente assoggettate alle disposizioni per ogni singola sottoclasse diversificandone la disciplina attuativa degli interventi ammessi prima e dopo la realizzazione delle opere di riassetto territoriale di tipo strutturale e non strutturale. In particolare le norme citate prevedono che la realizzazione di nuove opere è subordinata in ogni caso alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale, nonché al relativo collaudo e, ove previsto, alla presa d'atto del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. In relazione alla prescrizione richiamata circa la necessità di apposita certificazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo della minimizzazione del rischio, si rende invece necessario integrare le norme relative alle sottoclassi interessate - IIIb2(P), IIIb2a(P), IIIb3(P) - con la specifica richiesta del documento citato.

Elaborati adeguati: Vengono coerentemente integrate le norme dell'allegato B alle NUEA, relative alle sottoclassi IIIb2(P), IIIb2a(P), IIIb3(P) con la specifica prescrizione inerente l'apposita certificazione come sopra illustrato:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento allegato B.



DIREZIONE REGIONALE DIFESA DEL SUOLO – Settore Pianificazione Difesa del Suolo

Osservazioni prot. n. 99/23.2 del 08.01.2007

1 In merito all'adeguamento alle fasce fluviali del PSI approvato:

Sono stati innanzi tutto elaborati, e condivisi nell'incontro del luglio 2007, i criteri da adottare nel recepimento obbligatorio delle rettifiche alle fasce fluviali, discendenti dalle modifiche apportate in fase di approvazione della variante PSI al PAI.

In particolare, assunti dall'Autorità di Bacino i file relativi alla delimitazione aggiornata delle fasce, si è provveduto ad individuare gli ambiti territoriali interessati da scostamento.

Si è quindi convenuto per adottare i seguenti criteri:

1. Ove il nuovo PAI prevede restringimenti delle fasce, si decide di mantenere la classificazione già individuata con la variante 100, in quanto maggiormente cautelativa, anche in considerazione del fatto che si fonda su indagini di dettaglio e che la classificazione non deriva esclusivamente dal rischio di esondazione ma da una più articolata valutazione geologica (connessa ad esempio alla presenza di terreno inquinato, etc...);
2. Ove il nuovo PAI prevede ampliamenti delle fasce, si interviene con un adeguamento differenziato sulla classificazione:
 - per le aree che vengono ricomprese in fascia C – se si tratta di aree di pianura si assoggettano alle prescrizioni della Sottoclasse IIIb2b (P); se si tratta di aree collinari si mantengono le prescrizioni relative alle sottoclassi di collina, e introducono le ulteriori espressamente riferite al rischio idraulico; per la sottoclasse IIIb4a(P), di preminente interesse ambientale, è sufficiente specificare a livello normativo che anche l'area del Valentino è ricompresa in fascia C;
 - per le aree che vengono ricomprese in fascia B – si modifica la sottoclasse assoggettando l'area alle prescrizioni della sottoclasse di pianura IIIb4(P).

Nell'elaborare il suddetto adeguamento, si è ovviamente provveduto inoltre ad un controllo incrociato delle puntuali situazioni, tenendo conto della classificazione delle aree limitrofe e delle specifiche motivazioni che avevano portato alla classificazione adottata dalla variante 100.

Elaborati adeguati: Vengono coerentemente adeguate le tavole riportanti le fasce fluviali e le Norme di Attuazione con le integrazioni sopra esplicitate:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento allegato B.
2. Tavola allegato tecnico 7 bis Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali – scala 1:5.000;



3. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
4. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000;
5. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5000, elaborato di mera trasposizione, da predisporre in seguito agli esiti della riunione di riscontro successiva all'esame della presente documentazione.

2 In merito alla proposta di inserire la “doppia fasciatura” che individua il PAI vigente e la variante al PAI relativa alla Dora Riparia:

La proposta è sicuramente da condividere al fine di ridurre al minimo le conseguenze sul territorio causate dall'incertezza della normativa geologica, già protrattasi per lunghi anni. Inoltre l'adeguamento contestuale alla variante 100, permette una più idonea valutazione complessiva anche in rapporto all'intero ambito cittadino e la contemporanea entrata in vigore del recepimento obbligatorio.

I criteri da seguire sono, ovviamente i medesimi rispetto a quelli descritti precedentemente nel caso dell'adeguamento al PSI approvato, con la precisazione che le aree di allagamento necessitano di uno specifico richiamo normativo circa gli approfondimenti da effettuare.

Si prevede inoltre una specificazione normativa che determini l'entrata in vigore delle nuove fasce e classi geologiche contestualmente all'approvazione della variante al PAI in oggetto.

Tutto ciò premesso, considerato che ad oggi tale provvedimento risulta adottato dal Comitato Tecnico, ma non ancora approvato con DPCM, ed quindi teoricamente ancora possibile oggetto di modifiche, si determina la necessità di predisporre l'elaborazione precedentemente descritta in analogia con quanto predisposto per l'adeguamento al PAI approvato, con la precisazione che qualora la variante al P.A.I. venga approvata con modifiche alle fasce, le stesse sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto rappresentato negli elaborati cartografici contrassegnati con la dicitura: “/DORA”.

Elaborati adeguati: Vengono coerentemente adeguate alla Variante di PAI relativa alla Dora Riparia, le tavole riportanti le fasce fluviali e le norme di attuazione con le integrazioni sopra esplicitate:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento.
2. Tavola allegato tecnico 7 bis Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali – scala 1:5.000;
3. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000;
4. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000 -;
5. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5.000.



Osservazioni prot. n. 10631/DA14.13 del 07.11.2007

3 In merito alle fasce fluviali della Dora Riparia, si specifica che a prescindere da quanto indicato in cartografia, trovano comunque applicazione le misure di salvaguardia di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 9/07 del 19 luglio 2007 di adozione definitiva della Variante, nonché le norme cautelari sulle "aree inondabili" di cui all'articolo 4, comma 6 della stessa deliberazione. Tali disposizioni sono corrispondenti a quelle di cui agli articoli 2 e 3, comma 2 della deliberazione di adozione del Progetto di Variante n. 12/06. Si ritiene pertanto che gli elaborati, per quanto di competenza, si possano ritenere, allo stato attuale, adeguati al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

La variante al PAI relativa alla Dora Riparia è ad oggi in fase di pubblicazione presso l'Albo Pretorio della Città, ma non risultando ancora intervenuto il Decreto di approvazione, non è possibile procedere al mero adeguamento del PRG alla stessa variante, risultando tuttora vigente il PAI approvato nel 2003.

In recepimento della osservazione avanzata ed in aggiornamento con quanto riportato nella precedente controdeduzione n. 2 alle osservazioni del 8.1.2007, si è pertanto convenuto di procedere con la predisposizione di una specifica serie aggiuntiva di elaborati cartografici relativi alle aree interessate dalla variante al PAI di cui sopra. In particolare, assunti dall'Autorità di Bacino i file pervenuti tramite gli uffici regionali, relativi alla delimitazione delle fasce della variante al PAI del Fiume Dora, si è provveduto ad individuare gli ambiti territoriali interessati da scostamento. Come già richiamato nel precedente punto 2, i criteri sono, ovviamente i medesimi rispetto a quelli adottati per l'adeguamento al PSI approvato, con la precisazione che le aree inondabili necessitano a loro volta di specifiche norme cautelari, così come prescritto nella deliberazione di adozione per le norme che entrano direttamente in salvaguardia.

A tal fine il regime transitorio viene assunto normativamente nell'allegato B delle NUEA, prevedendo l'entrata in vigore delle nuove fasce e classi geologiche contestualmente all'approvazione della variante al PAI in oggetto, introducendo altresì specifico richiamo alle norme cautelari sulle "aree inondabili".

La variante al PAI del Fiume Dora ha introdotto, tra le altre modifiche, nuove opere di riassetto territoriale non presenti nel progetto definitivo della variante 100, di adeguamento al PAI e l'ampliamento della fascia C. In riferimento a tali modifiche, e in particolare per la parte che interessa il concentrico, la Città nelle Conferenze Programmatiche propedeutiche all'approvazione della variante del PAI, aveva osservato che la fascia C è stata ampliata probabilmente per tener conto della maggior portata cinquecentennale, che negli studi per la variante n. 100 è stata invece effettuata in base alle evidenze morfologiche. In particolare a monte del ponte di corso Tortona la variante al PAI propone l'ampliamento della fascia B in sponda destra entro l'area dell'ex Italgas. La situazione appare diversa da quella risultante dall'analisi idraulica effettuata nell'ambito degli studi per la variante n. 100 del PRG.

Era stato inoltre segnalato che lo scenario del superamento dell'impalcato del ponte da parte della corrente era stato preso in esame con una modellazione in moto vario, la quale mise in



evidenza che, a differenza di quanto indicato nello studio citato, l'allagamento si estenderebbe verso valle interessando l'asse di corso Belgio e non a monte, dove l'alveo della Dora risulta incanalato entro sponde artificiali.

L'introduzione della sottoclasse IIIb2(P), discendente dall'introduzione dalle opere infrastrutturali nel tratto fluviale sopradescritto, è stata pertanto tracciata sulla base della metodologia assunta dallo Studio e in base alle considerazioni sinteticamente sopra richiamate.

In merito ai nuovi parametri introdotti con la suddetta variante al PAI, si precisa che sono state condotte ulteriori verifiche sul modello idraulico che hanno confermato, nella situazione finale prevista dalla variante, la sostanziale validità delle "Quote di riferimento" elaborate per la variante n. 100 al PRG. Si ritiene in tal senso opportuno introdurre nella premessa del capitolo 4 dell'Allegato B alle NUEA, l'espresso richiamo alla variante della Dora Riparia.

Si precisa, infine, che nell'effettuare le verifiche descritte si sono riscontrati nel capitolo suddetto alcuni errori materiali di trascrizione delle formule ai quali deve essere posto rimedio, oltre alla necessità di meglio chiarire l'applicazione del metodo di calcolo, pertanto al fine di una univoca e agevole applicazione si sostituisce integralmente il capitolo 4.

Elaborati adeguati e nuovi elaborati: Come sopra esplicitato, vengono coerentemente integrati il capitolo 2 "Parte Piana" ed il capitolo 4 "Quote di Riferimento:metodo di calcolo" dell'allegato B alle NUEA e predisposta la una nuova serie di tavole denominate "/DORA" relative alle aree interessate dalla Variante di PAI della Dora Riparia:

:

1. Fascicolo Testo coordinato delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.: – Adeguamento allegato B.
2. Tavola allegato tecnico 7 bis Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviali – scala 1:5.000, n.7 fogli ;
3. Tavola n. 3 Carta di sintesi – scala 1:5.000, n. 7 fogli;
4. Tavola H Carta di sintesi - scala 1:20.000, foglio unico;
5. Tavola 1 BIS Azzonamento con sovrapposizione della Carta di sintesi - scala 1:5.000, n. 7 fogli.